

RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

INTRODUZIONE

L'art. 294 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002) stabilisce che: *“il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa”*.

La presente relazione si propone, in applicazione della suddetta norma, di illustrare gli effetti della nuova disciplina sul patrocinio a spese dello Stato con esclusivo riguardo ai procedimenti civili.

Il periodo considerato è quello compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2004.

La rilevazione dei dati su cui si basa la presente relazione è stata effettuata con la collaborazione della Direzione Generale della Statistica del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi. Pur essendo stati più volte sollecitati, non tutti gli uffici interessati alla rilevazione hanno risposto; tuttavia le percentuali degli uffici rispondenti sono risultate elevate e significative ai fini di una attendibile valutazione ed analisi quantitativa del fenomeno.

1) Il passaggio dal gratuito patrocinio al patrocinio a spese dello Stato

Ai fini di un corretto inquadramento dell'istituto, è opportuno premettere brevi cenni sul passaggio dalla vecchia alla nuova normativa del patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili.

Come noto, infatti, la materia del patrocinio a spese dello Stato è stata fortemente innovata dalla legge 29 marzo 2001, n° 134 che, oltre ad apportare alcune modifiche relative al processo penale, ha riformato l'intera procedura di ammissione e degli effetti del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei processi diversi dal penale, dettando, in linea di massima, la nuova disciplina generale con decorrenza 1° luglio 2002. Sino a tale data vigevano nel nostro ordinamento due normative generali: il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali, disciplinato dalla legge 30 luglio 1990, n° 217, e l'istituto del gratuito patrocinio, *munus*

onorificum ed obbligatorio delle classe forense regolamentato dal R.D. 30 dicembre 1923, n° 3282, per i procedimenti civili. I tratti fondamentali di tale ultimo istituto erano i seguenti:

- a) l'avente diritto doveva presentare ad una commissione apposita domanda scritta “*contenente una chiara e precisa esposizione sia dei fatti che delle ragioni e dei mezzi legittimi*” di prova sui quali la domanda era fondata;
- b) la commissione, effettuate le indagini, sullo stato di povertà, doveva valutare il *fumus boni iuris* dell'azione che si intendeva intraprendere; ciò, in contraddittorio con il controinteressato, che poteva comparire davanti alla commissione ed anche controdedurre per iscritto;
- c) in caso di ammissione al gratuito patrocinio, la commissione nominava un legale che aveva l'obbligo di assumere il patrocinio, prevedendosi il compenso solo in caso di esito favorevole della causa e di condanna della controparte al pagamento delle spese.

La conseguenza di un siffatto sistema era quella che le parti non abbienti, salvo rare eccezioni, finivano per essere difese in giudizio dagli avvocati meno esperti e meno motivati.

Il sistema era stato parzialmente rivisto soltanto relativamente alle controversie di lavoro, previdenziali, assistenziali e ai procedimenti in materia di responsabilità civile dei magistrati (cfr. L. n° 533 dell'11 agosto 1973 e L. n° 117 del 13 aprile 1988). Invero, relativamente a tali procedimenti, il gratuito patrocinio era già stato trasformato da *munus onorificum* in patrocinio a spese dello Stato. In caso di ammissione, infatti, il costo della difesa veniva assunto dallo Stato.

La riforma, peraltro, non decollò, a ragione del molto esiguo numero di casi di ricorso al patrocinio a spese dello Stato in materia di lavoro. La ragione, probabilmente, è legata al fatto che nelle materie del lavoro e della previdenza la pratica ha elaborato da sé un sistema di difesa dei lavoratori che passa attraverso i centri sindacali, i quali tramite gli avvocati “di riferimento” assicurano le possibilità di agire e di resistere in giudizio senza anticipare spese, senza oneri in caso di esito negativo, e corrispondendo alla associazione una quota percentuale in caso di vittoria (con la quale viene compensato l'avvocato).

La vera svolta si è avuta con la legge 30.7.90 n. 217, che ha introdotto il patrocinio a spese dello Stato per la sola materia penale e per i procedimenti civili per il risarcimento del danno da reato.

Sullo schema di questa legge è poi seguita la legge 29.3.2001, n. 134, la quale anche nella forma, ha integrato la legge del 1990 estendendone la disciplina alla materia civile, amministrativa, contabile e tributaria. Infine, è seguito, il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari nella materia delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), cui la

legge 24 febbraio 2005, n. 25 ha apportato all'inizio di quest'anno alcune modifiche di non poco rilievo pratico.

2) Cenni sulla attuale procedura per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili

a) Premessa

Come noto, il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nell'intera Parte III, ha riunito in modo organico ed ordinato, le varie disposizioni normative relative alla materia in argomento.

In particolare, il Titolo I del citato testo normativo contiene le disposizioni generali valevoli per il processo penale, civile, amministrativo contabile e tributario (*artt. da 74 ad 89*); il Titolo II, le disposizioni particolari riguardanti il solo processo penale (*artt. da 90 a 114*); il Titolo III, l'estensione a fattispecie particolari (es. collaboratori di giustizia) di taluni effetti della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale (*artt. da 115 a 118*); il Titolo IV, le norme specifiche applicabili al processo civile, amministrativo, contabile e tributario (*artt. da 119 a 141*).

b) I presupposti per l'ammissione

In ordine ai tratti fondamentali dell'istituto è opportuno premettere, innanzitutto, che l'art. 74 del T.U. prevede che *“E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.*

E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”.

Già da tale premessa si coglie la differenza fondamentale tra la procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione rispetto a quella relativa al processo penale. Infatti, mentre per quest'ultimo l'unico presupposto per l'ammissione è costituito dalla non abbienza, in tutti gli altri procedimenti occorre, invece, un ulteriore elemento costituito dalla necessità che la pretesa che si intende far valere in giudizio non sia manifestamente infondata.

In merito al presupposto della non abbienza, si rileva che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è concessa al titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 9.296,22. Qualora

l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare (art. 76 T.U.).

L'ambito di applicabilità del gratuito patrocinio si estende ad ogni grado e fase del processo ed alle eventuali procedure ad esso connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione ed ad altri particolari processi (art. 75 T.U.).

L'art. 79 indica gli elementi che l'istanza deve contenere a pena d'inammissibilità: l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, nonché il formale impegno a comunicarne le eventuali variazioni.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

c) L'ammissione

Nella vigente normativa l'elemento di maggiore novità, limitatamente ai processi civili, amministrativi, contabili e tributari, risiede nell'attribuzione ai consigli dell'ordine degli avvocati della competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 124 T.U.).

Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 124, comma 2, T.U.).

Il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio, se ricorrono le condizioni di reddito e le pretese che l'istante intende far valere non appaiono manifestamente infondate (art. 126, comma 1., T.U.).

Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto (art. 126, comma 3, T.U.).

Una copia dell'atto, con il quale il consiglio dell'ordine ovvero il magistrato competente per il giudizio accoglie la domanda, è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente territorialmente. Quest'ultimo verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato

dall'interessato - alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni della domanda di ammissione - nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica. In ogni caso, è sempre possibile controllare la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di Finanza (art. 127 T.U.).

d) La scelta del difensore

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere il merito del procedimento o il magistrato davanti al quale pende il processo (art. 80, comma 1, T.U.).

Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte d'appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 80, comma 2, T.U.).

La limitazione della facoltà di scelta del difensore è stata ed è tuttora oggetto di vivaci critiche e censure di costituzionalità, da parte sia degli avvocati che dei magistrati, perché si ritiene contrastante con la libertà di difesa, intesa anche come comprensiva della facoltà di scelta del difensore, il fatto che l'ammesso al gratuito patrocinio possa scegliere soltanto tra i difensori iscritti nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e non tra tutti gli iscritti all'albo.

Sul punto si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, la quale, con l'ordinanza 23.12.2003 n. 371, ha dichiarato manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 81 T.U. con riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato possa scegliere il proprio difensore solo tra gli avvocati iscritti in particolari elenchi istituiti presso i consigli dell'ordine.

La Corte Costituzionale, in particolare, ha rilevato che, con la previsione di uno speciale elenco nell'ambito del quale l'istante può nominare il proprio difensore e con la previsione di una selezione di patrocinatori garantita tanto dall'attitudine ed esperienza maturate in ragione di una sperimentata anzianità professionale, quanto da correttezza deontologica, il legislatore

ha dettato una disciplina ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità e dignità della prestazione.

Secondo la Corte Costituzionale, il meccanismo delineato dal legislatore, oltre a non travalicare la soglia della ragionevolezza nell'esercizio della discrezionalità legislativa, non pone alcuna concreta limitazione all'esplicazione del diritto di difesa, inteso come comprensivo anche del diritto di scegliere liberamente il proprio difensore, dato che la normativa esistente assicura comunque all'interessato un'ampia facoltà di scelta nell'ambito degli avvocati iscritti negli elenchi.

La pronuncia della Corte Costituzionale non ha però placato il dibattito essendo assai diffuso il convincimento di molti consigli dell'ordine e degli stessi magistrati che il cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato possa scegliere liberamente il proprio difensore nell'albo degli iscritti all'Ordine degli avvocati e che l'elenco previsto dalla legge possa essere utilizzato esclusivamente nei soli casi in cui il cittadino-utente non sia in grado di esprimere una propria preferenza.

Va, peraltro, sottolineato che la recente legge n. 25 del 24 febbraio 2005 ha introdotto un terzo comma all'art. 80 T.U. che espressamente consente a colui che è ammesso al patrocinio la scelta del difensore iscritto negli elenchi "*anche al di fuori del distretto*".

La norma va poi collegata al successivo art. 82, comma 2, T.U. che esclude la ripetibilità di spese ed indennità di trasferta per il difensore nominato *extra districtum*. Appare evidente, pertanto, che la assunzione di difese di questo tipo, in via generale, non è molto conveniente per l'avvocato dato che l'art. 85 del T.U. fa divieto al legale di percepire dal proprio assistito "*compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del T.U.*", dichiara nullo qualunque patto contrario e dichiara che la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Passando ad esaminare le concrete modalità di formazione degli elenchi, va rilevato che possono esservi inseriti solo gli avvocati che ne facciano richiesta e che, nel contempo, siano in possesso di determinati requisiti, individuati dall'art. 81 del Testo Unico, di recente modificato con la normativa n. 25/2005 da ultimo citata.

Il testo previgente, infatti, richiedeva come necessari requisiti per poter essere iscritti nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato:

- a) attitudine ed esperienza professionale;
- b) assenza di sanzioni disciplinari;
- c) anzianità professionale non inferiore a sei anni.

La novella legislativa ha riformulato il requisito di cui alla lettera a), di modo che ora sono richieste *“attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione”*.

Quanto al requisito di cui alla lettera b), l'attuale legislazione prevede l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda e l'art. 81, comma 3, T.U., dispone che sia cancellato di diritto l'avvocato per il quale sia stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

Quanto, infine, al requisito di cui alla lettera c), la legislazione vigente prevede un'anzianità professionale di almeno due anni, anzianità che decorre, secondo l'espresso dettato normativo, dall'iscrizione all'albo degli avvocati.

e) Altri effetti dell'ammissione

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge (art.129 T.U.).

Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito (il contributo unificato, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, diritti di copia), altre sono anticipate dall'erario (es. onorari e spese al difensore, spese per la pubblicità legale, cfr. art. 131 T.U.)

Si rileva che, poiché lo Stato sostiene l'onere del gratuito patrocinio, nel caso in cui il soggetto ammesso al beneficio sia anche il vincitore della controversia, con la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio, il giudice che emette il provvedimento dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (art. 133 T.U.).

Se l'esito favorevole della causa o la composizione della lite ha posto la parte ammessa al patrocinio in condizione di restituire le spese erogate in suo favore, su di queste lo Stato ha diritto di rivalsa (art.134, comma 1, T.U.). La rivalsa può essere esercitata per le spese anticipate o prenotate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese; nel diverso caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio, la rivalsa può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito (art. 134, comma 2, T.U.).

Nelle cause che vengono definite con transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio (art.134, comma 3, T.U.).

Quando il giudizio è estinto ovvero interviene rinuncia, l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito (art. 134, comma 4, T.U.)

Infine, nelle ipotesi di cancellazione della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti dai commi 2 e 4 dell'art. 134 T.U., tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito.

f) La revoca dell'ammissione

Il provvedimento di ammissione può essere revocato dal magistrato che procede se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio.

In particolare, il magistrato che procede, se l'ammissione al patrocinio è stata disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, revoca il beneficio con decreto motivato qualora risulti l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 136 T.U.).

La revoca ha normalmente efficacia retroattiva (*ex tunc*) ad eccezione dell'ipotesi in cui essa avvenga per modifica delle condizioni reddituali; in tale ultimo caso, infatti, essa ha effetto da momento dell'accertamento (art. 136, ultimo comma, T.U.).

3) Il servizio di informazione e consulenza

L'art. 87 T.U. stabilisce che il servizio pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'art. 20 della legge 29 marzo 2001, n. 134 ("modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), legge che, per il resto, è stata quasi totalmente abrogata dal Testo Unico.

L'art. 20, comma 1, legge citata dispone che i consigli dell'ordine degli avvocati istituiscano, avvalendosi anche di avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio.

Il servizio, secondo quanto prevede il comma 2 del citato art. 20, fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:

- a) i costi dei procedimenti giudiziari, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonché i requisiti, le modalità e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- b) i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina di un difensore d'ufficio.

Il comma 3 del medesimo articolo dispone, inoltre, che "*a richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia*

civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunità dell'instaurazione di una lite o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativo del conflitto”.

Appare evidente come la funzione attribuita dal legislatore ai consigli dell'ordine sia particolarmente importante, in quanto, al fine di rendere effettiva la tutela giurisdizionale dei non abbienti, non è sufficiente che lo Stato metta a disposizione le risorse finanziarie, assumendosi i costi della difesa, ma è necessario che sia data anche un'adeguata informazione sulla esistenza di tale istituto e sulle condizioni necessarie per poter accedere al beneficio e occorre, inoltre, che colui che intende presentare l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato possa, ove lo richieda, ottenere assistenza e consulenza anche ai fini della valutazione dell'opportunità di agire.

In definitiva, l'Ordine è chiamato a svolgere un servizio di vera e propria assistenza e consulenza che si può dire “pre-legale”, in quanto le informazioni fornite devono essere pertinenti al problema prospettato e devono consentire all'interessato di valutare l'opportunità o meno di rivolgersi ad un avvocato e farsi una prima idea del tipo di azione che può essere esperibile in ragione delle circostanze del caso concreto.

4) La liquidazione dei compensi e delle spese


La liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore è effettuata dall'Autorità giudiziaria, a norma dell'art. 82, comma 1, T.U., con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità. L'obbligo del previo parere del Consiglio dell'ordine, previsto dall'art. 82 T.U. nella formulazione originaria, è stato soppresso dall'art. 1, comma 322 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

La liquidazione deve avvenire “*al termine di ciascuna fase e grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico*” (art. 83, comma 2, T.U.). Tale disposizione è stata così modificata dalla citata legge n. 25/05, in quanto il Testo Unico aveva ommesso di riprodurre la disposizione dell'art. 15 *quatuordecies* della legge n. 134/01, che stabiliva che “*la liquidazione deve avvenire contestualmente alla decisione di merito*”. La mancanza di tale precisazione aveva fatto insorgere il dubbio se si potesse dar luogo a liquidazioni anticipate.

Il procedimento di liquidazione ha natura contenziosa ed il provvedimento finale del giudice ha carattere di decisorietà e di definitività.

La quantificazione dell'onorario e delle spese deve essere fatta (art. 82 T.U.) "*osservando la tariffa professionale*", con la precisazione che:

- a) l'importo liquidato non deve risultare superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti "*relative ad onorari, diritti ed indennità*";
- b) nella liquidazione si deve tener conto "*della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa*";
- c) nel caso in cui il difensore sia iscritto ad un albo di altro distretto, il giudice non può riconoscere spese ed indennità di trasferta;
- d) infine, relevantissima è l'ulteriore disposizione contenuta nell'art. 130 T.U., che prevede, solo per la materia civile, amministrativa, contabile e tributaria, che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al C.T. di parte "*sono ridotti della metà*".



NUOVE NORME IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO
E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE

Al fine di una compiuta analisi delle norme sul patrocinio a spese dello Stato è opportuno accennare anche alla nuova disciplina introdotta dall'articolo 10 della recente legge del 3 agosto 2004, n. 206 che, al primo comma, recita: *“nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004”*.

La predetta disposizione regolamenta, dunque, un'ipotesi particolare di patrocinio a spese dello Stato contenuta in una normativa speciale. Le spese erogate in attuazione dell'art. 10 della legge n° 206/04 vengono, infatti, liquidate dal magistrato nei modi indicati dall'art. 82 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia e gravano sul capitolo relativo alle spese di giustizia (1360) in carico al Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

Si rileva, in proposito, che la cifra di 50.000 euro, prevista per far fronte agli oneri in argomento, appare del tutto insufficiente.

Allo stato, infatti, consta che sono state presentate soltanto due istanze di liquidazione di spese legali *ex art.* 10 legge n° 206/04 per un ammontare complessivo di euro 66.289,57.

L'art. 142 del T.U. sulle spese di giustizia prevede che *“nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino non appartenente all'Unione europea, di cui all'art. 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidate dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli artt. 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84”*.

L'art. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e da ultimo modificato con il d.l. 241/04, che ha sostituito il tribunale monocratico con il giudice di pace - nel disciplinare l'espulsione amministrativa, stabilisce che nel procedimento promosso dallo straniero avverso il decreto di espulsione, lo stesso *“è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato”*.

Dal combinato disposto degli articoli sopra richiamati si evince che nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, è ammesso *“di ufficio”* al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con la conseguenza che l'onorario e le spese spettanti all'avvocato sono a carico dell'erario.

Pertanto, l'ammissione al beneficio, così come si evince dalla stessa relazione al T.U. e come ritenuto anche dalla stessa Corte Costituzionale (cfr. ordinanza n. 439 del 29.12.2004), avviene automaticamente *ex lege*, senza che sia richiesto, ai sensi dell'art. 127 T.U. richiamato, alcun controllo e verifica formale dei limiti reddituali dello straniero da parte dell'ufficio finanziario competente. Del resto, apparirebbe comunque illogico ipotizzare il recupero di somme a carico di cittadini extracomunitari, la cui sorte è comunque la espulsione dal territorio dello Stato italiano.

Si aggiunge, inoltre, che anche in sede di udienza per la convalida del provvedimenti di trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea ed assistenza è prevista l'ammissione *de iure* al beneficio del gratuito patrocinio; ciò sulla base del rinvio *“in quanto compatibili [al]le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'art. 13”* previsto dall'art. 13, comma 5 *bis*, del D.lgv. n. 286/98, modificato dal decreto legge 241/2004 e dall'art. 14, comma 4, del D. lgv. 286/1998, modificato dall'art. 1, comma 5, D.L. 14 settembre 2004, n. 24.

Pertanto, proprio in virtù del rinvio automatico operato dalla legge, anche per i predetti procedimenti, dunque, si applica l'art. 142 del D.P.R. 115/02 con la conseguenza che l'onorario e le spese spettanti all'avvocato dello straniero ammesso al gratuito patrocinio sono a carico dell'erario

e sono liquidati dal giudice di pace nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 del richiamato D.P.R.

L'accordo di Strasburgo del 27/1/1977 (*accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria firmato dagli Stati membri del Consiglio d'Europa*) diretta a consentire alle persone finanziariamente più deboli un più agevole esercizio dei propri diritti negli Stati membri, regola il patrocinio a spese dello Stato relativamente alle controversie transfrontaliere in materia civile, commerciale e amministrativa.

L'articolo n° 1 del citato accordo recita: *"Ogni persona che abbia la propria residenza abituale nel territorio di una delle Parti contraenti e che desideri fare richiesta di assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale o amministrativa nel territorio di un'altra parte contraente, può presentare la propria istanza nello Stato di abituale residenza, l'altro Stato deve trasmettere l'istanza all'altro Stato"*.

Il successivo articolo n° 2 obbliga ciascuna Parte contraente a designare un'autorità centrale incaricata della ricezione e della trattazione delle domande di assistenza giudiziaria pervenute da un'altra Parte contraente. In Italia è stata designata, quale Autorità Centrale nella materia civile, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia.

Inoltre, per ciò che concerne l'Unione Europea, si rammenta che è stata emanata la recente direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 27/1/2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia civile nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

Tale direttiva è attualmente in corso di recepimento nel territorio dello Stato.

Con riferimento al numero delle istanze pervenute a questo Ministero e riferite alla materia civile si rileva che nel biennio 2003-2005 sono state presentate:

- a) n. 21 domande di richieste di ammissione al patrocinio provenienti da cittadini stranieri (prevalentemente dalla Francia) per controversie nel territorio italiano;
- b) n. 2 domande di richiesta di ammissione al patrocinio da parte di cittadini italiani verso l'estero.

ANALISI DEI DATI STATISTICI

La Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia ha provveduto, con i prospetti in allegato, ad avviare un primo monitoraggio al fine di comprendere lo stato di attuazione della nuova legge.

Dalle rilevazioni effettuate si nota un'evidente crescita del numero delle istanze di ammissione al patrocinio presentate negli anni 2003 e 2004.

Deve tuttavia rilevarsi che, nel campo civilistico, l'esperienza pratica è ancora agli inizi. Invero, non sono ancora passati tre anni dalla entrata in vigore della legge sul patrocinio a spese dello Stato nella materia civile e deve, pertanto, ritenersi che i dati attuali siano in corso di evoluzione. Considerata, infatti, la durata media delle controversie civili ed il fatto che la legge espressamente esclude la possibilità di pagamenti in acconto, è ragionevole ritenere che solo una parte delle controversie ammesse al patrocinio a spese dello Stato siano oggi terminate e che, quindi, la riforma non sia ancora entrata a regime.

In ogni caso, deve rilevarsi che l'utenza che ha diritto di fruire della difesa a spese dello Stato si atteggia normalmente in modo diverso rispetto alla materia civile ed a quella penale.

Invero, non ci sono statistiche disponibili, relativamente alla tipologia di controversie civili per le quali i non abbienti ottengono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Deve, però, ritenersi, sulla base di dati empirici che la maggior parte delle controversie in cui viene chiesta l'ammissione al patrocinio sia quella in materia di diritto di famiglia, in materia di interdizione e di inabilitazione, e nella materia locatizia, ovviamente da parte dei conduttori.

E' stato, inoltre, monitorato l'importo delle spese anticipate dallo Stato, *ex art. 131, comma 4, del T.U.* al fine di comprendere il presumibile costo della nuova normativa.

Dai dati acquisiti, si rileva che le voci più ingenti sono costituite dagli onorari e dalle spese per lo svolgimento dell'incarico corrisposti ai difensori.

Non è stato possibile, allo stato, monitorare l'importo delle sole spese recuperate nella materia del patrocinio.

PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA

Il primo triennio di applicazione della normativa del patrocinio a spese dello Stato ha evidenziato l'opportunità di talune modifiche della disciplina vigente di seguito proposte.

1) Come già accennato in precedenza, è emerso che l'ammissione al patrocinio viene richiesta soprattutto per le controversie in materia di diritto di famiglia (separazione, divorzi).

Nell'ambito di tali controversie sarebbe opportuno chiarire espressamente la non recuperabilità delle spese prenotate o anticipate nel caso di separazione o divorzio consensuale. Attualmente, infatti, la predetta ipotesi non risulta disciplinata da alcuna disposizione normativa e ciò comporta una difformità di orientamento tra gli uffici giudiziari, giacché taluni, soprattutto nell'ipotesi di trasformazione dalla separazione e/o divorzio da giudiziale a consensuale, applicano la previsione di cui all'art. 134 T.U. che prevede l'obbligo di recupero delle spese anticipate, qualora la persona ammessa al beneficio abbia conseguito il sestuplo delle spese.

2) Ai sensi dell'art. 131, comma 3, T.U. l'onorario del consulente tecnico di parte e dell'ausiliario del giudice è prenotato a debito e non anticipato dall'Erario. Ciò comporta che, nel caso di soccombenza della parte ammessa al patrocinio ovvero nel caso in cui il giudice compensi le spese, l'Erario non ha titolo per il recupero e, quindi, il consulente non può essere pagato. Parimenti, nell'ipotesi di vittoria della parte ammessa nei confronti di un debitore insolubile, il consulente tecnico non riceve alcun onorario.

Inoltre, seppure l'ufficio abbia titolo per il recupero ed il soccombente paghi le spese, tuttavia l'attuale disciplina comporta che il consulente riceve gli onorari circa due anni dopo lo svolgimento dell'incarico, in quanto l'ufficio provvede al pagamento dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile.

Appare evidente, pertanto, l'opportunità che il suddetto onorario sia inserito tra le spese anticipate.

3) Infine, ai sensi dell'art. 134, comma 2, T.U., la rivalsa nei confronti della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato *“per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese”*, può essere, altresì, esercitata ai sensi del medesimo articolo *“per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito”*.

La previsione di tale articolo, che ha ripreso la formulazione dell'art. 37 del R.D. 30.12.1923 n. 3282, non ha tenuto conto che oggi - a differenza di quanto avveniva sotto il vigore della

disciplina previgente in cui il difensore prestava il suo patrocinio gratuitamente - tra le spese anticipate c'è anche l'onorario del legale.

Conseguentemente l'ufficio, se non riesce a recuperare le spese ai sensi dell'art. 134, comma 1, T.U. si trova costretto ad agire nei confronti della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, risultata vittoriosa nella causa, per recuperare l'onorario anticipato al difensore.

Appare evidente l'incongruenza, laddove, viceversa nell'ipotesi in cui la parte ammessa è risultata soccombente, l'Erario rinuncia a qualunque attività di recupero.

Andrebbe, pertanto, abrogata la previsione di cui all'art. 134, comma 2, T.U., laddove precisa che la rivalsa *“può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o dal valore conseguito”*.